# DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

## n. 177/2004

## del 3 dicembre 2004

## che modifica il protocollo 3 dell'accordo SEE, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo e il protocollo 4 dell'accordo SEE, con riguardo alle norme di origine

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo 3 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2004 del 29 ottobre 2004 ([1]).

(2) Il protocollo 4 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 38/2003 del 14 marzo 2003 ([2]).

(3) La decisione del Comitato misto SEE n. 140/2001 del 23 novembre 2001 ([3]) prevede una proroga del periodo transitorio stabilito per il Liechtenstein fino al 1º gennaio 2005 con riguardo al protocollo 3 dell'accordo.

(4) La decisione del Comitato misto SEE n. 38/2003 del 14 marzo 2003 prevede una proroga del periodo transitorio stabilito per il Liechtenstein fino al 1º gennaio 2005 con riguardo a talune disposizioni del protocollo 4 dell'accordo.

(5) A seguito del trattato doganale del 29 marzo 1923, il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera formano un'unione doganale.

(6) L'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 ([4]) è stato esteso al Liechtenstein tramite l'accordo addizionale del 22 luglio 1972 sulla validità per il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera ([5]).

(7) Il 26 ottobre 2004, è stato firmato un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 con riguardo alle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati («accordo modificativo»), in particolare il protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972.

(8) L'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo modificativo stabilisce che un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein finché è mantenuta l'unione doganale con la Svizzera.

---

([1]) GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

([2]) GU L 137 del 5.6.2003, pag. 46

([3]) GU L 22 del 24.1.2002, pag. 34.

([4]) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

([5]) GU L 300 del 31.12.1972, pag. 281.

(9) L'allegato 2 dell'accordo modificativo sostituisce il protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 con un nuovo protocollo 2.

(10) L'articolo 1, paragrafo 3, del nuovo protocollo 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 prevede che le disposizioni del protocollo si applicano anche al Liechtenstein finché quest'ultimo è esentato dall'applicazione del protocollo 3 dell'accordo.

(11) In considerazione di quanto sopra, è opportuno trasformare il periodo transitorio previsto per il Liechtenstein con riguardo alla non applicazione del protocollo 3 dell'accordo in un'intesa duratura ed esentare il Liechtenstein dall'applicazione delle disposizioni di cui al protocollo 3.

(12) La stessa soluzione si applica con riguardo alla deroga prevista per il Liechtenstein all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo 4 dell'accordo,

DECIDE:

*Articolo 1*

All'articolo 1, paragrafo 2, del protocollo 3 dell'accordo ed all'articolo 2, paragrafo 2, del protocollo 4 dell'accordo, sono soppressi i termini «fino al 1º gennaio 2005».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 4 dicembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2005.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

*Per il Comitato misto SEE*
*Il presidente*
Kjartan JÓHANNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.